



28957-10

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente	N. sent. sez. <u>518</u>
Orlando Villoni	- Relatore	UP 22/09/2020
Angelo Capozzi		N. 41818/2019
Ercole Aprile		
Piero Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , n. (omissis)

avverso la sentenza n. 2693/19 Corte d'Appello di Torino del 09/04/2019

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni;

sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale,
d.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
limitatamente alla pena accessoria da sostituire con quella temporanea;
inammissibilità nel resto;

sentito il difensore del ricorrente, avv. (omissis) in sostituzione dell'avv.
(omissis) , che riportandosi ai motivi del ricorso ha insistito per
il suo accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal GIP del Tribunale di Torino di (omissis) (omissis) in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen. (capo 1), agli artt. 110, 476, 479 cod. pen. (capi 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45), agli artt. 110, 48, 480 cod. pen. (capi 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46); agli artt. 61 n. 2, 110, 615 *ter* commi 1 e 3 cod. pen. (capo 4) ed agli artt. 81 cpv., 640 comma 2 n. 1 cod. pen. (capi 5, 6), confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di tre anni di reclusione, con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I reati contestati e ritenuti in sentenza attengono a condotte seriali, attuate dall'imputato in qualità di medico legale operante presso la ASL (omissis), di falsa attestazione dei requisiti fisici e psichici necessari per il rinnovo della patente di guida, di induzione dolosa dei competenti organi amministrativi al rilascio delle patenti, di appropriazione di compensi spettanti alla ASL (omissis) nell'ambito delle procedure di rinnovo dei titoli di guida, di abusivo accesso al sistema telematico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Torino in concorso con un operatore di sistema giudicato separatamente, di truffa nei confronti della ASL in relazione sia all'attività professionale svolta *extra moenia* sia di appropriazione di importi di spettanza diretta della stessa ASL.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato il quale, conformemente alle deduzioni svolte con l'atto di appello, limita la formulazione delle censure ai soli reati di truffa (capi 5 e 6 della rubrica) nonché all'applicazione della pena accessoria interdittiva perpetua.

Con un primo motivo deduce, infatti, erronea applicazione dell'art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. (capo 5) e vizi congiunti di motivazione sul punto, sostenendo che la violazione del patto di esclusiva con la ASL poteva dar luogo al reato di truffa a consumazione istantanea, nel caso fosse stata raggiunta la prova che al momento della sottoscrizione dell'accordo con la stessa ASL l'imputato avesse mostrato l'intenzione di non rispettare la clausola di esclusiva.

Ove invece si accerti, come ha stabilito la sentenza, che l'intenzione di non rispettare la clausola è sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto, allora non sarà configurabile alcun reato ma solo un illecito meramente civilistico per inadempimento contrattuale.

Con un secondo motivo deduce gli stessi vizi riguardo all'ipotesi di truffa di cui al capo 6) dell'imputazione.

Il ricorrente sostiene che già dalla contestazione emerge che la ASL ^(omissis) ha in realtà tratto vantaggio dalla condotta in addebito, poiché emettendo le fatture riguardanti le prestazioni mai eseguite dall'imputato in favore di pazienti che mai si erano presentati per la visita di idoneità, l'ente ha incassato o maturato il diritto ad incassare una frazione (pari ad € 10,78) per ciascuna prestazione ancorché non eseguita; né rileva ai fini del reato di truffa l'aver cagionato un danno meramente virtuale alla parte offesa ovvero un danno di natura non patrimoniale.

Non è stata la ASL il soggetto indotto all'atto di disposizione patrimoniale bensì i vari pazienti che hanno subito una depauperazione patrimoniale, per cui sussiste dissociazione tra il soggetto che si assume raggirato (la ASL) e quello o quelli che hanno subito la diminuzione patrimoniale.

La decisione appare, inoltre, viziata anche sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che del tutto illegittimamente è stata negata a fronte di una condotta connotata dalla presenza di plurime violazioni di reato da parte dell'imputato, senza considerare in via esclusiva l'entità del danno patrimoniale causato alla parte offesa.

Con un terzo e ultimo motivo di censura viene, infine, dedotta erronea applicazione dell'art. 317 *bis* cod. pen. in relazione all'art. 2 comma 4 cod. pen.

La Corte d'appello ha irrogato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici sulla base della condanna per il delitto di peculato alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione, rilevando il superamento del limite di due anni di reclusione al di sotto del quale l'interdizione è solo temporanea.

Tuttavia la previsione di detto limite e la modifica in tal senso dell'art. 317 *bis* cod. pen. è dovuta alla legge n. 3 del 9 gennaio 2019 avente decorrenza 30 gennaio 2019, mentre i fatti di reato risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016.

A quell'epoca il comma 2 dell'art. 317 *bis* cod. pen. stabiliva l'interdizione temporanea "se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore ad anni tre".

Per il reato di peculato, su cui poggia l'applicazione della pena accessoria, la pena iniziale fissata in quattro anni di reclusione è stata, infatti, ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche a quella di due anni e otto mesi di reclusione ed è su detta pena, riferita al reato principale assunto dalla sentenza come base per il calcolo della pena complessiva, che andava operata la valutazione ai fini dell'applicazione della pena accessoria secondo la versione dell'art. 317 *bis* cod. pen. vigente all'epoca dei fatti.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Il ricorrente lamenta che nelle fattispecie considerate ai capi 5) e 6) dell'editto accusatorio non è dato riscontrare gli elementi costitutivi della truffa.

L'assunto è fondato.

Al capo 5) dell'imputazione si è contestato all'imputato di essersi procurato un ingiusto profitto, previo raggiro della ASL ^(omissis) consistito nel sottoscrivere una clausola d'impegno a non esercitare attività libero professionale *extra moenia*, ma esclusivamente attività intra muraria, laddove le indagini avevano accertato la violazione della clausola stessa, esercitando ^(omissis) attività professionale al di là dei limiti delle prestazioni *intra moenia*.

Al capo 6) gli si è contestato, inoltre, di avere presentato presso la struttura economico - finanziaria della ASL ^(omissis) fatture da emettere in relazione alla procedura di rinnovo della patente a carico di soggetti che in realtà mai si erano presentati a effettuare la regolare visita medico - legale, costituendo questo l'espedito per legalizzare procedure totalmente abusive in favore di richiedenti il rinnovo del titolo di guida privi dei requisiti per conseguirlo.

Tanto premesso, pare evidente il difetto in entrambi casi degli elementi costitutivi del delitto di truffa e cioè il raggiro o l'artificio in danno della parte offesa, l'induzione in errore ed infine la disposizione patrimoniale eseguita da quest'ultima.

Nel primo caso (capo 5) difetta non solo una condotta fraudolenta - dal momento che la mera violazione della clausola pattuita non può integrare raggiro o artificio ma solo un illecito di natura civilistica derivante dal mancato rispetto di una delle condizioni convenute tra le parti contrattuali - ma anche qualsivoglia disposizione patrimoniale da parte della ASL.

Nel secondo caso e come correttamente dedotto dal ricorrente sussiste dissociazione tra l'ente pubblico che si assume raggirato (la ASL ^(omissis)) e i soggetti che avrebbero subito la depauperazione patrimoniale, vale a dire i richiedenti il rinnovo della patente privi dei requisiti per conseguirla (per la necessità dell'identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno v. l'innovativa e condivisibile Sez. 5, sent. n. 18968 del 18/01/2017, F, Rv. 271060).

In tale ultimo caso, poi, è dubbio pure che vi sia stata effettiva depauperazione



patrimoniale, atteso che l'emissione della fattura da parte della ASL costituiva in realtà l'espedito per legalizzare pratiche gestite dall'imputato in maniera completamente abusiva e anche a voler dare per assodato che i privati gli abbiano effettivamente corrisposto l'importo delle fatture emesse a loro carico, ciò avrebbero fatto in corrispettivo di un servizio realmente loro fornito, per quanto nell'ambito di un negozio avente causa illecita (art. 1343 cod. civ.).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in relazione ai reati oggetto dei capi 5) e 6) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, ciò che, tuttavia, comporta la restituzione degli atti a diversa sezione della Corte territoriale ai fini della rideterminazione della pena principale, attesa l'indicazione onnicomprensiva dell'aumento a titolo di continuazione rispetto al più grave reato di peculato (capo 1) operata dal primo giudice e rimasta immutata all'esito del giudizio di secondo grado.

3. La necessità di rideterminare la pena principale comporta il medesimo adempimento per quella accessoria, dovendosi tenere ovviamente conto della circostanza – anch'essa oggetto di specifica censura formulata con il ricorso – che i fatti di reato ascritti all'imputato risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016 ed è la versione dell'art. 317 *bis* cod. pen. antecedente alla modifica disposta con l'art. 1 comma 1 lett. m) della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 a dover trovare applicazione nella fattispecie.


P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 5) e 6) perché il fatto non sussiste nonché in ordine all'entità della pena accessoria. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Così deciso, 22 settembre 2020

Il consigliere estensore

Orlando Villoni



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

